



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ISCHIA
GUARDIA COSTIERA
Sezione Tecnico-Operativa Amministrativa

ORDINANZA n°92/2012

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Ischia;

VISTO il Decreto Dirigenziale n°9, in data 24.02.2011, della Regione Campania – A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità – Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime, recante *“Nuova individuazione dei punti di sbarco del pescato sul demanio marittimo ubicato in Regione Campania”*, che include, nella acclusa tabella A, tra i punti di sbarco individuati - ZONA CAPITELLO *“APPRODO MOLO DI SOTTOFLUTTO”* ITALIA 90 - del porto di Lacco Ameno;

VISTO l'art.1, comma 6, del citato Decreto Dirigenziale n°9, in data 24.02.2011, della Regione Campania, che recita: *“Le specifiche modalità ed i tempi di concreta fruizione dei punti di sbarco nei porti ed approdi di rilevanza regionale sono disciplinati con provvedimento dell’Autorità Marittima territorialmente competente, di concerto con il Servizio Veterinario dell’ASL territorialmente competente.”*;

VISTO il Decreto Dirigenziale n°12, in data 11.03.2011, della Regione Campania – A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria, recante *“Disciplina del controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania”*, che regola i controlli e le verifiche di competenza del Servizio Veterinario dell’ASL sulla corretta gestione igienico-sanitaria dei punti di sbarco in base ai requisiti generali e specifici previsti dal Regolamento CE 853/2004 e Regolamento CE 852/2004, nonché la verifica dei pertinenti requisiti delle navi/imbarcazioni da pesca previsti dai citati regolamenti comunitari, rimandando ai regolamenti comunali di igiene la disciplina, in funzione del numero dei pescherecci e dell’entità della vendita, delle modalità di commercializzazione e di controllo sanitario sulla vendita;

VISTA la circolare prot. n°0025442, in data 10.08.2010, del Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, recante chiarimenti sui controlli sanitari presso i punti di sbarco;

VISTA la nota prot. n° 150/A, in data 26.03.2012, dell’A.S.L. Napoli 2 Nord – Dip.to Prevenzione Ischia e Procida;

- VISTO** il foglio prot.n°02.05.10/14166, in data 03.08.2012, dell'Ufficio Locale Marittimo di Lacco Ameno con il quale viene trasmesso a questo Comando il “*Regolamento di individuazione e disciplina del punto di sbarco del pescato - ZONA CAPITELLO “APPRODO MOLO DI SOTTOFLUTTO” ITALIA 90* - del porto di Lacco Ameno, predisposto congiuntamente con il Dipartimento Prevenzione – Servizio Veterinario delle Isole di Ischia e Procida, per la successiva emanazione dell’ordinanza di polizia marittima che, ai sensi dell’art.59 Reg. Cod. Nav., adotti e renda esecutivo il citato regolamento;
- VISTA** la deliberazione n°1047, adottata nella seduta del 19.06.2008 dalla Giunta Regionale della Regione Campania, recante “*Individuazione porti di rilevanza regionale ed interregionale ex art.6, l.r. n°3/2002*”;
- VISTO** il dispaccio prot. n°MIN_TRA/DINFR/8522, in data 28.08.2007, del Ministero dei Trasporti, dove, tra l’altro, si chiarisce che “ *... la disciplina esclusiva degli accosti delle navi nel porto (è) specifica attribuzione dell’Autorità Marittima ...*”;
- VISTO** il dispaccio prot. n°M_TRA/PORTI/12694, in data 19.11.2008, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (*Sosta in porto dei pescherecci. Quesito*);
- CONSIDERATO** che l’individuazione di accosti idonei destinati ai pescherecci per le successive operazioni di sbarco del pescato incide sulla materia della sicurezza e dell’operatività portuale, che attiene alle competenze tecnico-nautiche esclusive dell’Autorità Marittima, fatte salve le successive determinazioni e regolamentazioni sanitarie e comunali sulla vendita, esulanti queste ultime dalle attribuzioni delle predetta Autorità Marittima;
- VISTI** il d.lgs 9 gennaio 2012, n°4 ed il d.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639 e s.m.i.;
- VISTI** il d.lgs 112/1998, ed i dd.lgs n°153 e 154 del 2004, recanti attuazione della legge n°38/2003, che attribuiscono le competenze normative ed amministrative in materia di pesca alle Regioni, fatti salvi gli aspetti connessi alle funzioni di polizia marittima e vigilanza rimasti in capo allo Stato;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 68, 81, 83, 1102 e 1231 del Codice della Navigazione, gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima.

ORDINA

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "*Regolamento di individuazione e disciplina del punto di sbarco del pescato zona - ZONA CAPITELLO APPRODO MOLO DI SOTTOFLUTTO ITALIA 90 - del porto di Lacco Ameno*", redatto congiuntamente dall'Autorità Marittima e dal Servizio Veterinario dell'ASL competenti per territorio.

La presente ordinanza che entrata in vigore a far data dalla sua emanazione, sarà pubblicata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Locale Marittimo di Lacco Ameno ed all'Albo Pretorio del Comune di Lacco Ameno, nonché mediante pubblicazione sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/ischia nella pagina dedicata alle ordinanze.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, le cui trasgressioni, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav.

Ischia, lì 31.08.2012

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Dario AMBROSINO

**Copia conforme all'originale
Sottoscritta con firma autografa e
Conservata presso questo ufficio –
Art. 19 DPR 445/2000**



Ministero delle infrastrutture dei Trasporti
Ufficio Locale Marittimo Lacco Ameno

A.S.L. NA 2 NORD
Dipartimento di prevenzione Ischia e Procida
SERVIZIO VETERINARIO

REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEL PUNTO DI SBARCO DEL PESCATO — ZONA CAPITELLO "APPRODO MOLO DI SOTTOFLUTTO" ITALIA 90 — DEL PORTO DI LACCO AMENO

Il 1° M.11o Luogotenente Np NUZZO Donato, Titolare dell'Ufficio Locale Marittimo di Lacco Ameno e Dr. Massimo BARBATO Responsabile del Dipartimento di Prevenzione — Servizio Veterinario, delle isole di Ischia e Procida, procedono alla redazione del presente Regolamento, in relazione a quanto previsto dall'Art. 1, comma 6 del Decreto Dirigenziale n. 09 del 24.02.2011 della Regione Campania A.G.C. 14 — Settore 3:

VISTO il Decreto Dirigenziale n.09 del 24/02/2011 della Regione Campania A.G.C. 14 — Settore 3 con il quale sono stati individuati i punti di sbarco del pescato sul Demanio Marittimo ubicato-nella regione Campania;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.12 del 11/03/2011 della Regione Campania A.G.C. Assistenza Sanitaria — Servizio Veterinario con il quale è stato disciplinato il controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania;

VISTA la percorsa corrispondenza inerente l'individuazione del punto di sbarco nel porto di Lacco Ameno;

VISTO i regolamenti CE nn. 852 — 853 e 854 tutti in data 29/04/2004;

VISTO IL FOGLIO PROT. N. 323 DEL 04/2/2008 dell' ASL — NA/2 Dipartimento di Prevenzione Ischia e Procida;

VISTA l'ordinanza n. 18 datata 15/04/2008 del comune di Lacco Ameno;

VISTO il foglio n. 150/A datato 26/03/2012 dell' ASL — NA/2 Dipartimento di Prevenzione Ischia e Procida, constatando l'idoneità del punto di sbarco del pescato in zona Capitello — "Approdo molo di sottoflutto" — Comune di Lacco Ameno;

VISTO il foglio n. 02.05.10/13619 datato 26/07/2012 dell'Ufficio Locale Marittimo di Lacco Ameno;

VISTO il piano di ormeggi (delibera n.67 del 25/07/2008 del comune di Lacco Ameno) — la concessione demaniale marittima n. 01/2011 e l'autorizzazione ai sensi dell'Art. 38 C.N. in data 09/06/2011 prot. n. 7402 rilasciate al comune di Lacco Ameno;

VISTO che la limitazione fino a 100 Kg/ peschereccio/giorno prevista dal Capitolo 4 — "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti della pesca " di cui al Decreto Dirigenziale n. 12 del 11/03/2011, è dettata dall'impossibilità di assicurare il trasferimento dei prodotti presso uno stabilimento C.E.E. per la commercializzazione in tempi rapidi in quanto in loco non è presente idonea tipologia d'impianti né gli

abituali mezzi di comunicazione con la terraferma assicurano costantemente la compatibilità con gli orari di sbarco del prodotto.

Il citato servizio ha inoltre evidenziato che, il punto di sbarco del pescato, sarà operativo solo quando l'Autorità Marittima locale, di concerto con il Servizio Veterinario sopra citato disciplinerà le modalità ed i tempi di utilizzo dello stesso con apposito Regolamento.

DISPONGONO

Art. i con decorrenza immediata e istituito presso ZONA CAPITELLO "APPRODO MOLO DI SOTTOFLUTTO" ITALIA 90, il "**punto di sbarco del pescato**".

Art. 2 Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riprodotti, al citato molo di sottoflutto Italia 90 potrà avvenire lo sbarco di piccoli quantitativi di prodotti ittici (100 Kg.) per ogni peschereccio e per ogni giorno per la fornitura diretta al mercato locale (si intende per fornitura diretta quella riservata alla categoria dei ristoratori e dei commercianti locali nel territorio del distretto sanitario 36). E' ammesso lo sbarco di prodotti ittici in quantità superiore ai 100 Kg solo in caso di fornitura diretta a stabilimento C.E.E. eventualmente presente sull'isola. In questo ultimo caso la tracciabilità è assicurata dal documento di trasporto che prevede le seguenti indicazioni minime:

1. Punto di sbarco
2. Identificativo dell'imbarcazione
3. Identificativo del produttore pescatore
4. Data di sbarco
5. Zona di pesca
6. Denominazione e quantitativo delle specie ittiche
7. Stabilimento di destinazione
8. Il trasporto garantito da autoveicoli registrati ex Reg. C.E.E. 852/2004 ed idonei del trasporto dei prodotti ittici freschi

Art. 3 Lo sbarco dei prodotti ittici al fine di consentire i previsti controlli igienico sanitari deve avvenire nelle seguenti fasce orarie:

- Dalle ore 08:30 alle ore 12:00

Art. 4 Restano ferme le prescrizioni indicate nel vigente decreto dirigenziale n.12 in data 11/03/2011 della regione Campania inerente la "disciplina del controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico del pescato.

Art. 5 I pescatori e le relative unità da pesca devono singolarmente censirsi presso la locale ASL servizio veterinario effettuando specifica comunicazione al citato ente indicando: nominativo unità, nominativo armatore e capo barca, identificativo dell'unità, tipo di attrezzi presenti a bordo, numero della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria nonché la fascia oraria in cui è previsto lo sbarco dei prodotti ittici pescati. Gli stessi, laddove si registrano variazioni ai dati sopra indicati devono provvedere tempestivamente ad effettuare le relative comunicazioni.

Art. 6 gli attrezzi da pesca (esclusivamente gli attrezzi in uso per il periodo in cui si effettua una determinata battuta di pesca e previsti dai vigenti regolamenti) possono essere collocati lungo la banchina in corrispondenza delle proprie unità, depositati su pedane lavabili e coperti con teloni impermeabili con la posizione del relativo identificativo dell'unità.

Art. 7 il piano di calpestio della banchina dedicata all'ormeggio dei motopesca dovrà essere tenuta sgombrata da qualsiasi altro attrezzo e/o materiale.

Art. 8 i controlli di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 restano di esclusiva competenza dell' ASL NA/2 NORD — Servizio Veterinario, mentre sono posti in capo all'autorità marittima i controlli di cui agli articoli 6 e 7 nonché quelli inerenti l'operatività portuale in genere.

Art. 10 per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 190, del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193 e di ogni altra norma sanzionatoria in materia igienico-sanitaria laddove applicabile. Ove le infrazioni rivestano aspetti di natura amministrativa e/o penale per violazioni a Leggi e/o Regolamenti sulla pesca marittima si applicano le sanzioni previste dal Codice della Navigazione ovvero i provvedimenti sanzionatori previsti dalle specifiche Leggi e/o Regolamenti.

Art. 11 il presente Regolamento sarà trasmesso a cura del Servizio Veterinario dell'ASL Settore Veterinario Regionale.

3 - AGO. 2012

LACCO AMENO

ASL NA2 NORD DISTRETTO 56-57

U.O.M. Veterinario

Il Dirigente

Dr. Massimo Barbato



**Copia conforme all'originale
Sottoscritta con firma autografa e
Conservata presso questo ufficio –
Art. 19 DPR 445/2000**